



Arte
SAVONA

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

<http://www.artesv.it> - info@artesv.it - posta@cert.artesv.it

Approvato
con decreto n.
144 del
11.06.2025

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

INDICE

1 FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO E PRINCIPI GENERALI.....	2
2.COMPETENZA ALL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.....	4
3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - IMPORTO DEL CONTRATTO.....	5
4. AFFIDAMENTO DIRETTO.....	7
5. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO.....	11
6. PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	13
7. INDAGINI DI MERCATO	14
8. ELENCO FORNITORI TELEMATICO.....	17
9. VERIFICHE A CAMPIONE E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER FALSE DICHIARAZIONI PER AFFIDAMENTI INFRA 40.000 EURO.....	18
10. COLLAUDO FINALE O CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	19
11. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.....	19
12 CLAUSOLE DA INSERIRE NEGLI INVITI E NEI CONTRATTI.....	20
13. CLAUSOLA DI CHIUSURA.....	21

Articolo 1

Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1 Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie eurounitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 ss. del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice"). Nessuna acquisizione di lavori, forniture e servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di sottoporla alla disciplina dei contratti sotto soglia.

1.2 Il presente regolamento attua i **principi** del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice (buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore). Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la **massima tempestività e semplificazione** delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza e concorrenza.

1.3 Il presente regolamento **attua** quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sottosoglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- e) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.4 I riferimenti al **Responsabile unico di progetto** (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice e nel rispetto del modello organizzativo aziendale.

1.5 Nel caso di contratti sottosoglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo dell'esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di operatori di altri stati membri alle precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. Nel caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente per almeno quindici giorni, oppure di un avviso di preinformazione cumulativo riferito agli affidamenti sottosoglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ciascun anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di operatori di altri stati membri pervenute

all'esito della pubblicazione degli avvisi di preinformazione, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

1.6 Arte Savona, in quanto ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria, acquisisce le categorie merceologiche descritte nel DPCM del dicembre 2015, aggiornate attraverso il DPCM del 11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori. Qualora gli strumenti contrattuali dei soggetti aggregatori non siano disponibili è possibile svolgere autonome procedure, in caso di motivata urgenza, volte alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria a sopperire a tale assenza, come da comma 3-bis, dell'art. 9, di cui al D.L. n. 66/2014, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232.

ARTE Savona è quindi tenuta a aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso la SUA della Regione Liguria. Solo in caso di assenza di convenzioni o altri strumenti contrattuali, o di presenza di condizioni o altri elementi contrattuali non adeguati alle esigenze di ARTE Savona, è consentita con idonea motivazione, previa comunicazione alla SUA Regionale, l'adesione alle convenzioni di CONSIP e, in caso di assenza di tali convenzioni, lo svolgimento di autonome procedure ai sensi della vigente normativa.

1.7 Le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma SINTEL (ad oggi si deve utilizzare la Piattaforma Sintel per affidamenti di importo presunto pari o superiore a Euro 5.000,00 in virtù del Comunicato del Presidente di ANAC del 18.12.2024 e di eventuali ulteriori Comunicati per la durata ivi indicata).

Tali contratti dovranno prevedere, di norma, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 13, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), la clausola risolutiva per cui il contratto viene risolto in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici attivando la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto. Il RUP, al fine della risoluzione, deve valutare, ai sensi dal comma 13 dell'art. 1 suddetto, le condizioni contrattuali applicate dal contraente in essere. In questi casi, il RUP verifica periodicamente l'eventuale attivazione di tali strumenti presso le centrali di committenza.

1.8 Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sottosoglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza, *spending review*, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- le disposizioni integrative del presente regolamento interno;
- l'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta da ARTE Savona in data 21.11.2017 -disponibile sul sito www.artesv.it;
- il Codice Etico di ARTE Savona, disponibile sul sito www.artesv.it.

1.9 Ai sensi dell'art. 16 del Codice, quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al soggetto competente. Le segnalazioni del conflitto di interessi, anche potenziale, da effettuarsi tempestivamente e per iscritto (secondo il Modello E allegato al Piano per

la prevenzione della corruzione) devono essere indirizzate:

- al Responsabile del Servizio di appartenenza nel caso di segnalazione da parte del dipendente;
- al Dirigente nel caso di segnalazione da parte del Responsabile dei Servizi o dai Funzionari addetti all'Ufficio Legale;
- all'Amministratore Unico nel caso di segnalazione da parte del Dirigente;
- al RPCT nel caso di segnalazione da parte dell'Amministratore Unico.

Il soggetto tenuto a ricevere le suddette comunicazioni, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Verifica, inoltre, in concreto se effettivamente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione possano essere messi in pericolo. La relativa decisione in merito viene comunicata al dipendente. Il personale che versa in conflitto di interesse deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Il RUP o il Responsabile della fase di affidamento e gli altri soggetti coinvolti nell'affidamento/gestione dell'esecuzione dell'Appalto (il Direttore dei lavori/Direttore Esecuzione del contratto, il Coordinatore per la sicurezza, Collaudatore, l'Ispettore di cantiere, il Responsabile fase affidamento e il Responsabile fasi programmazione, progettazione ed esecuzione e ad eventuali altre figure nominate con riferimento agli appalti in relazione alla vigente normativa in materia) devono sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nell'atto di nomina. L'Azienda acquisisce al protocollo informatico le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi al momento della nomina dei suddetti soggetti nelle quali è previsto anche l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione della dichiarazione già presentata o a segnalare l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse. Tali dichiarazioni devono essere aggiornate con cadenza semestrale. Annualmente, il RPCT svolge controlli a campione sulla presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei RUP e degli altri suddetti soggetti coinvolti nell'affidamento/gestione dell'esecuzione dell'Appalto. Inoltre, i Decreti, i Provvedimenti Dirigenziali e gli Ordinativi Diretti contengono la dichiarazione che il Proponente, nonché i soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il provvedimento non si trovano in situazioni di conflitto di interessi. Si applicano tutte le disposizioni di cui al Codice Etico e al Piano di prevenzione della corruzione di ARTE Savona.

Articolo 2

Competenza all'adozione dell'atto finale di affidamento di lavori servizi e forniture

2.1 Per ogni affidamento l'Azienda opera attraverso un Responsabile unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 D. L.vo 36/2023 e s.m.i., all'uopo nominato dal Dirigente/Responsabile del Servizio (come da delega di cui al decreto n. 23 del 26.01.2021), al quale sono demandate, per ogni intervento da acquisirsi, tra l'altro, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto, la scelta del contraente e la verifica della regolarità della prestazione e tutte le attività/compiti previste/i dall'art. 15 e dall'Allegato al Codice I.2.

L'atto finale, consistente nella determina di acquisto è di competenza dei seguenti soggetti come disposto dai decreti n. 23 del 26.01.2021 e n. 305 del 23.11.2023:

- Responsabile del servizio tecnico per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 10.000,00 nel proprio settore di competenza nel limite nel budget fissato annualmente dall'Azienda;

- Responsabile del servizio amministrativo per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 5.000,00 nel proprio settore di competenza nel limite del budget fissato annualmente dall'Azienda;
- Responsabile del servizio gestionale per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 5.000,00 nel proprio settore di competenza nel limite del budget fissato annualmente dall'Azienda;
- Dirigente Delegato ai sensi dell'art.14 dello Statuto dell'Azienda per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 40.000,00;
- Amministratore Unico dell'Azienda per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00.

2.2 I Responsabili dei servizi aziendali dispongono l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con apposito Ordinativo, su proposta del responsabile unico del progetto e con impegno di spesa sottoscritto dai soggetti competenti alla apposizione del parere di regolarità contabile.

2.3 Il Dirigente dispone l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con Provvedimento Dirigenziale, su proposta del responsabile unico del progetto e con apposizione dei pareri di legittimità e di regolarità contabile da parte dei soggetti competenti.

Articolo 3

Procedure di affidamento - importo del contratto

3.1 Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure:

- a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, con le seguenti modalità:
 - a.1) di norma, previa consultazione di almeno due operatori economici (ove presenti) per importi inferiori a 40.000 euro;
 - a.2) di norma, previa consultazione di almeno 3 operatori economici (ove presenti) nel caso di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro.
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, con le seguenti modalità:
 - b.1) di norma, previa consultazione di almeno due operatori economici (ove presenti) per importi inferiori a 40.000 euro;
 - b.2) di norma, previa consultazione di almeno 3 operatori economici (ove presenti) nel caso di importo pari o superiori ad 40.000 euro e inferiori a 140.000 euro.
- c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **dieci** operatori economici, ove esistenti, per **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;
- e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee**.

3.2 Il RUP può **motivatamente autovincolarsi** a procedure più strutturate ed aperte alla concorrenza rispetto a quelle previste ordinariamente dall'art. 50 del Codice e sopra riportate. In tal caso:

- a) nella decisione di contrarre dovrà risultare la motivazione e il bilanciamento dei valori e interessi pubblici sottesi all'autovincolo;
- b) l'autovincolo non può essere adottato per finalità dilatorie, in particolare quando può profilarsi il rischio di perdita di finanziamenti UE, nazionali o regionali in relazione al mancato rispetto di termini perentori;
- c) dovranno essere in ogni caso rispettati i tempi di conclusione previsti nell'allegato I.3 al Codice per la procedura ordinariamente prevista dall'art. 50, comma 1, del medesimo Codice.

3.3 Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove ARTE Savona debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP propone con adeguata motivazione, all'organo competente a disporre l'aggiudicazione la proroga dei suddetti termini per un massimo di due mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, può proporre secondo le modalità suindicate di prorogare i suddetti termini per un ulteriore mese. La proroga deve essere disposta con provvedimento dell'organo competente a disporre l'aggiudicazione (Amministratore Unico/Dirigente in relazione agli importi dell'affidamento).

3.4 Il RUP **assicura i principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

3.5 La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi tramite decreto dell'Amministratore Unico.

3.6 Gli **elenchi** e le **indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice e negli artt. 6 e 7 del presente regolamento. La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I casi eccezionali vanno specificamente motivati nella decisione di contrarre.

3.7 Gli inviti nelle procedure di gara vengono inviati contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati a mezzo Sintel e l'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata.

3.8 Gli operatori economici selezionati devono sempre essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti minimi di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA) di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali in relazione alle prestazioni da affidare di cui all'art. 100 e dell'allegato II.12. Per gli appalti di lavori superiori a euro 150.000,00 si applica il sistema di qualificazione SOA; per gli appalti sino a euro 150.000,00 si applica l'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice. I partecipanti alle procedure/gli affidatari di appalti rendono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023; tali requisiti possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. (ed eventualmente tramite DGUE) per gli importi inferiori a Euro 40.000,00. Per gli importi superiori a tale soglia le dichiarazioni vengono rese tramite DGUE.

Art. 4.

Affidamento diretto

4.1 L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”*.

4.2 Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

4.3 Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4.4 Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;

d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 5 del presente regolamento).

4.5 Per **affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro**, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica.

4.6 L'**affidamento diretto previa consultazione** di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

4.7 Il RUP individua gli operatori economici da consultare mediante indagini di mercato, con le modalità di cui all'art. 6.3 lett. a) del presente regolamento. Anche in presenza di almeno cinque preventivi, ai sensi dell'art. 54, comma 2, secondo periodo, non si procede all'applicazione della c.d. esclusione automatica. Non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede autonomamente alla valutazione dei preventivi acquisiti. E' necessaria la valutazione dei preventivi alla presenza di due testimoni per gli affidamenti da Euro 40,000,00. In presenza di preventivi ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove il preventivo non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico.

4.8 Il RUP procede, all'affidamento diretto previa negoziazione - sulla Piattaforma Sintel per gli affidamenti pari o superiori a euro 5.000,00; nel caso si siano consultati due o più operatori economici, il RUP procede all'affidamento diretto - sulla Piattaforma Sintel per gli affidamenti pari o superiori a euro 5.000,00 - previa negoziazione con l'operatore economico che ha presentato il preventivo maggiormente conveniente (ad oggi si deve utilizzare la Piattaforma Sintel per affidamenti di importo presunto pari o superiore a Euro 5.000,00 in virtù del Comunicato del Presidente di ANAC del 18.12.2024 e di eventuali ulteriori Comunicati per la durata ivi indicata).

4.9 In caso di affidamento diretto si adotta la determina di contrarre semplificata di cui all'art. 17, comma 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento (per i contratti da Euro 40.000,00);
- c) l'oggetto;
- e) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi e la copertura contabile;
- f) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
- g) il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Si deve inoltre dare atto della congruità del prezzo rispetto alla qualità della prestazione, nonché dell'indagine di mercato esperita o, qualora non venga esperita della relativa motivazione e del rispetto del criterio di rotazione.

4.10 E' possibile ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici fornendone idonea motivazione e con specifica attestazione del Responsabile unico del progetto circa la congruità dell'offerta presentata.

4.11 Nel caso di interventi urgenti di messa in sicurezza o gli interventi per i quali, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, non sussistono elementi sufficienti per poter utilmente predisporre e/o acquisire congrui preventivi di spesa è necessario motivare specificamente le ragioni dell'affidamento in urgenza.

4.12. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non viene richiesta la **garanzia provvisoria**. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione di contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso di forniture di beni o prestazioni di breve durata.

Quando richiesta, la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale o dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

4.13. Negli affidamenti diretti, la **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata con le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti generali e speciali laddove richiesti. La Stazione Appaltante può in tali casi procedere all'affidamento e alla stipula del contratto in virtù della dichiarazione rilasciata dall'operatore economico. La stazione appaltante (secondo quanto stabilito alla successiva lettera b) o in assenza di FVOP con richieste dirette agli Enti competenti) verifica le dichiarazioni rese in relazione ad un campione di operatori economici secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente Regolamento. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
- b) per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture**, il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

4.14. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

4.15 Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto.

4.16 La stipula del contratto avviene per i contratti sino a Euro 40.000, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente tramite posta elettronica certificata. I contratti con importo pari o superiore a Euro 40.000,00 hanno forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti. La lettera contratto/il contratto

devono essere inviati all'affidatario del servizio/fornitura/lavoro per la firma e successivamente verrà apposta la firma dell'Amministratore Unico di ARTE Savona, fatta salva diversa comprovata necessità. In caso di procedure ordinarie il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante di ARTE Savona.

Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo per importi contrattuali inferiori ad euro 40.000, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

4.17 Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, che riporti:

- l'oggetto;
- (se del caso, l'effettuazione o meno dell'indagine di mercato ed il nominativo dei soggetti interpellati al fine di acquisire due o più preventivi);
- l'importo contrattuale;
- il contraente.

Ai sensi del Parere del MIT n. 746 del 30.09.2020 l'avviso è sostituito dalla pubblicazione della determina a contrarre (quindi dell'Ordinativo, Provvedimento dirigenziale o Decreto). In ogni caso la determina a contrarre, ai sensi della vigente normativa sulla Trasparenza, deve essere sempre pubblicata.

4.18 Il termine di presentazione dei preventivi non può essere inferiore a 3 giorni naturali consecutivi e nella sua definizione il RUP tiene conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dei preventivi stessi. Detta tempistica è da rispettarsi anche per la fase di negoziazione diretta sulla Piattaforma Sintel. I termini possono in via eccezionale essere ridotti o prorogati tramite apposita motivazione del RUP.

4.19 Il RUP comunica sempre in via preventiva al Dirigente/RPCT tramite e-mail le motivazioni della scelta dell'operatore economico/operatori economici da invitare. La mail viene acquisita al protocollo aziendale.

4.20 L'atto finale di affidamento è disposto su proposta del Responsabile unico del Progetto dai soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

4.21 La sottoscrizione del relativo contratto è di competenza dell'Amministratore Unico, fatte salve apposite deleghe/procure.

Di norma l'affidamento diretto viene preceduto da indagine di mercato da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento tra i soggetti iscritti all'albo fornitori aziendale - ove esistente la categoria di lavori, servizi o forniture di interesse - o individuati tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale o con altra modalità ritenuta motivatamente idonea anche tenuto conto dell'importo dell'affidamento e della natura dell'affidamento.

Art. 5.

Procedura negoziata senza bando

5.1. La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1.

al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

5.2 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e dell'art. 5 del presente regolamento.

5.3 Il RUP può motivare nella decisione di contrarre l'adozione di una procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

La procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"** si configura **altresì quando si invitano tutti gli iscritti all'albo telematico di ARTE Savona sulla piattaforma Sintel nella categoria relativa all'oggetto e, ove del caso, all'importo dell'affidamento**, tenuto anche conto che in ogni momento è possibile iscriversi all'Albo Fornitori di Arte Savona.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente nella precedente procedura potrà partecipare e presentare l'offerta.**

5.4. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione di contrarre** che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta ai sensi dell'art. 2.2 del presente regolamento;
- e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;
- i) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- j) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

5.5 Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**:

- trova applicazione l'art. 108 del Codice (criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori servizi e forniture);

- con decreto dell'Amministratore unico viene nominata la **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice alla quale si applica tutto quanto disposto da tale articolo e il regolamento aziendale per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e delle giurie ;
- ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

5.7 Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**:

- con decreto dell'Amministratore unico viene nominata la Giuria di gara, composta da almeno tre componenti – dipendenti di ARTE Savona - alla quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 93, comma 5, del Codice e quanto disposto dal regolamento aziendale per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e delle giurie;
- solo in caso di contratti di appalto di lavori o servizi, per appalti inferiori alle soglie comunitarie che non presentano interesse transfrontaliero certo, si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, si può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- si indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

5.8 Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

5.9 In casi debitamente motivati, nella decisione di contrarre, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale o dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il caso di forniture di beni o prestazioni di breve durata.

5.10 Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 7 giorni nel caso di cui ricorre il criterio del prezzo più basso ovvero 10 giorni nel caso di cui ricorre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In ogni caso, il RUP stabilisce i termini di presentazione dell'offerta tenendo conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dell'offerta stessa.

5.11 Il RUP procede alle verifiche dei requisiti attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

- 5.12 La stipula del contratto avviene, di regola, tramite scrittura privata con sottoscrizione digitale.
- 5.13 Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.
- 5.14 Considerato l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di ARIA, che rende stabile e tracciabile la documentazione prodotta dai concorrenti, le operazioni di gara verranno effettuate in seduta riservata. Verranno pubblicati sul sito istituzionale di ARTE Savona nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – i verbali delle sedute di gara nei tempi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di ANAC.

Art. 6.

Principio di rotazione

6.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due contratti consecutivi abbiano a oggetto, avuto riguardo alla prestazione prevalente, una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opera, oppure nello stesso settore di servizi.

6.2. Il principio di rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata ovvero quando si invitano tutti gli iscritti all'albo telematico di ARTE Savona sulla piattaforma Sintel nella categoria relativa all'oggetto e, ove del caso, importo dell'affidamento), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

6.3. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due contratti consecutivi rientrino nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- 4) da 140.000 euro fino alla soglia di rilevanza europea;

Per lavori:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro fino a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 2, comma 2, dell'allegato II.12);
- 5) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi dell'articolo succitato);
- 6) da 619.201 euro fino a 1.239.600 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi dell'articolo succitato);

- 7) da 1.239.601 euro fino a 1.800.000 euro (classifica III – bis incrementata di un quinto ai sensi dell'articolo succitato);
- 8) da 1.800.001 euro fino a 3.098.400 (classifica IV incrementata di un quinto ai sensi dell'articolo succitato);
- 9) da 3.098.401 euro fino a 4.200.000 (classifica IV–bis incrementata di un quinto ai sensi dell'articolo succitato);
- 10) da 4.200.001 euro fino alla soglia di rilevanza europea.

6.4 Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice con sintetica motivazione;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice.

Art. 7.

Indagini di mercato

7.1 L'**indagine di mercato** è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

7.2 Le **consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

7.3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. b), procede, di regola via PEC con la massima informalità e tempestività interpellando gli operatori economici tra quelli iscritti sull'Elenco Telematico Fornitori di cui al successivo art. 8, ovvero su altre piattaforme o mediante altre modalità alternative. E' sempre necessario esplicitare nella delibera a contrarre i criteri di scelta degli operatori economici che vengono invitati a presentare preventivo/proposta con adeguata motivazione.
- b) per **contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea**, il RUP può procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle

caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 6.5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 6.4. E' facoltà del RUP di individuare gli operatori da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento tramite l'utilizzo dell'Albo fornitori telematico dell'Ente. Il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7.4 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- f) i criteri di selezione degli operatori economici,
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

7.5 Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i **criteri utilizzati per la scelta degli operatori**. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, il RUP provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, ovvero quando all'Albo telematico Albo fornitori – per la categoria di lavori o forniture e servizi di interesse – siano iscritti un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base ai criteri sotto indicati.

per i servizi e le forniture:

- a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso/l'istanza di iscrizione all'albo Fornitori;
- b) Importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso/ l'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori;
- c) Numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della manifestazione di interesse a partecipare/della istanza di iscrizione all'Albo Fornitori.

per i lavori:

- a) Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso/ l'istanza di iscrizione all'albo Fornitori nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura, da dimostrarsi con i CEL;
- b) Numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della manifestazione di interesse a partecipare/della istanza di iscrizione all'Albo Fornitori.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito a 5 operatori

Per le forniture e servizi:

- Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 3 (TRE) operatori di cui 1 (uno) con il primo maggior valore, 1 (uno) con il valore di fatturato più vicino alla media del fatturato degli operatori presenti in graduatoria e 1 (uno) con l'ultimo minor valore per fatturato;
- Dalla graduatoria di cui alla lettera b) è invitato 1 (UNO) operatore con il primo maggior per importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti;
- Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato 1 (UNO) operatore con il primo maggior valore.

Per i lavori:

- Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati 4 (QUATTRO) operatori di cui 2 (due) operatori con i primi due maggiori valori, 1 (uno) con il valore più vicino alla media dei valori per lavori eseguiti regolarmente e con buon esito degli operatori presenti in graduatoria e 1 (uno) con il minor valore per lavori eseguiti regolarmente e con buon esito.
- Dalla graduatoria di cui alla lettera b) è invitato 1 (UNO) operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito a 10 operatori

Per le forniture e servizi:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati 5 (CINQUE) operatori di cui 2 (due) operatori con il primo e secondo maggior valore di fatturato, 2 (due) con i due valori più vicini alla media dei valori di fatturato degli operatori presenti in graduatoria e 1 (uno) con l'ultimo minor valore per fatturato;

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) sono invitati (TRE) operatori di cui 1 (uno) con il primo maggior valore, 1 (uno) con il valore più vicino alla media del valore dei servizi analoghi regolarmente svolti dagli operatori presenti in graduatoria e 1 (uno) con il minor valore;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

Per i lavori:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati 8 (OTTO) operatori di cui 3 (tre) operatori con il primo maggior valore, 3 (tre) con il valore più vicino alla media dei valori per lavori eseguiti regolarmente e con buon esito degli operatori presenti in graduatoria e 2 (due) con l'ultimo minor valore.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;
- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";

- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si inviteranno tutti gli operatori anche se ciò comporta un numero maggiore di operatori da invitare procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
- per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.

7.6 Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente punto è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione di contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

7.7 I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione di contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Art. 8.

Elenco Fornitori Telematico

8.1 In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'**Elenco Fornitori Telematico**, istituito sulla piattaforma telematica di eProcurement di Regione Lombardia, denominata Sintel.

8.2 Della presenza del citato Elenco aperto ne è data notizia tramite pubblicazione di tale Regolamento e di apposito Avviso in cui è rappresentata la volontà di ARTE Savona di utilizzare l'Elenco Fornitori Telematico quale strumento per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti. Detto Regolamento ed il relativo avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione continua sul sito istituzionale di ARTE e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, appena sarà operativa. Inoltre, l'avviso sull'esistenza dell'Elenco Fornitori Telematico contiene il link alla pagina web della Piattaforma Telematica Sintel di ARIA utile alla presentazione della relativa domanda di iscrizione.

8.3 Le modalità di iscrizione e di gestione del predetto Elenco sono, preliminarmente, stabilite dai “Manuali di supporto” pubblicati nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale di Aria S.p.a.

8.4 **La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata** deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si veda il precedente paragrafo 7.5. . E’ anche possibile, dandone adeguata motivazione, invitare a presentare offerta tutti gli O.E. iscritti all’Albo Telematico nella categoria di interesse.

La scelta degli operatori da invitare a presentare preventivo/proposta al fine di un affidamento diretto si può basare su diversi criteri fornendone adeguata motivazione (non applicandosi i vincoli di scelta previsti per le procedure negoziate) tra cui le idonee esperienze pregresse, il sorteggio e il criterio della data di iscrizione all’albo, garantendo comunque uno scorrimento degli iscritti e rispettando il principio di rotazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento e ferma restando la necessità della sussistenza di idonee esperienze pregresse. E’ anche possibile, dandone adeguata motivazione, invitare a presentare preventivo/proposta tutti gli O.E. iscritti all’Albo Telematico nella categoria di interesse ferma restando l’applicazione del principio di rotazione.

8.5 **Per l’affidamento di servizi e forniture**, tale scelta viene effettuata tra gli operatori economici che risultano “iscritti” per il codice di classificazione delle attività economiche (ATECO) corrispondente a quello della prestazione principale da affidare. Nel caso di servizi di ingegneria ed architettura oppure nel caso di incarichi a “liberi professionisti”, tale scelta viene effettuata tra gli operatori economici che risultano “iscritti” per il relativo codice attinente alla professione regolamentata.

8.6 **Per l’affidamento di lavori**, la scelta degli operatori economici viene effettuata tra coloro che risultano iscritti con il c.d. “profilo Lavori” e che siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori.

8.7 Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nel predetto Elenco non trova applicazione il **principio di rotazione, salvo l’onere di motivare la scelta di estendere l’invito al contraente uscente. Nel caso di affidamento diretto resta ferma l’applicazione della rotazione.** La scelta di invitare tutti gli operatori economici iscritti dovrà essere ponderata in ragione della partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, in ragione della particolare struttura di mercato, in ragione dell’eventuale clausola di limitazione di aggiudicazione dei lotti. In ogni caso detta scelta non deve comportare oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento e la necessità di speditezza della procedura.

Art. 9.

Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro

9.1 Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 52 del Codice, le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti sono di regola svolte dal RUP ogni 10 affidamenti relativi a servizi/forniture e ogni 7 affidamenti relativi a lavori. Fa fede il numero dell’affidamento presente sul Registro dell’attività contrattuale adottato dall’Azienda ed in uso da parte degli Uffici. Per ogni affidamento anche di importo inferiore a euro 40.000,00 il RUP procede, prima dell’affidamento, alle seguenti verifiche: controllo regolarità del DURC/cassa di previdenza per i Professionisti e annotazioni riservate tenute da ANAC. Di tali verifiche se ne dà atto nel provvedimento di affidamento.

9.2 Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

9.3 Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) propone all'Amministratore unico di Arte Savona un motivato provvedimento di sospensione : il provvedimento viene comunicato via PEC all'operatore economico.

Articolo 10

collaudo finale o certificato di verifica di conformità

10.1 I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o certificato di verifica di conformità o nei casi previsti dagli artt. 28 e 38 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 a certificato di regolare esecuzione .

10.2 Le verifiche previste dall'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 (relative all'esecuzione) sono necessarie anche per gli appalti stimati di importo inferiore a 20.000,00 euro per servizi e forniture, con esclusione dell'I.V.A e, nei limiti di tale importo, si ritengono effettuate dal Responsabile unico del progetto con la richiesta di emissione mandato. Le verifiche previste dall'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 (relative all'esecuzione) sono necessarie anche per gli appalti stimati di importo inferiore a 40.000,00 euro per lavori, con esclusione dell'I.V.A e, nei limiti di tale importo, si ritengono effettuate dal Responsabile unico del progetto con la richiesta di emissione mandato e con apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa ai sensi dell'art. 12, comma 11-bis, del suddetto Allegato.

Articolo 11

liquidazione delle spese

11.1 Alla liquidazione delle spese provvede il Responsabile unico del Progetto, previo accertamento della regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, trasmettendo all'Ufficio Bilancio contabilità dell'Azienda il provvedimento di liquidazione (Richiesta Emissione Mandato), sottoscritto dal medesimo Responsabile unico del progetto e controfirmato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o, nel caso di Responsabile unico del Progetto coincidente con il Responsabile di Servizio o con un funzionario dell'Ufficio legale, controfirmato dal Dirigente, corredato della necessaria documentazione per l'emissione del titolo di pagamento della spesa.

Articolo 12

clausole da inserire negli inviti e nei contratti

12.1 Il partecipante a procedura di gara/l'affidatario di lavori, servizi e forniture sarà tenuto, tra l'altro, a :

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche intervenute. L'Appaltatore pertanto, tra l'altro, deve comunicare a ARTE Savona un "conto corrente dedicato" per l'effettuazione dei pagamenti, indicandone tutti gli elementi identificativi (Banca, IBAN, intestatario) nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti che possono operarVi; tale comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto e nel caso di conto corrente già esistente entro sette giorni dalla destinazione di esso alla funzione di conto dedicato. Ai sensi della vigente normativa, il conto corrente che verrà comunicato potrà valere – se espressamente esplicitato dall'operatore economico nella nota di comunicazione del conto – per tutti gli eventuali rapporti contrattuali instaurati (presenti e futuri) con ARTE Savona; l'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare eventuali successive modifiche dei dati trasmessi. Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli adempimenti in materia di utilizzo degli strumenti relativi alla tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- avere conoscenza e impegnarsi al rispetto dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta da ARTE Savona in data 21.11.2017 - disponibile sul sito www.artesv.it.
- prendere visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda www.artesv.it e quindi averne piena conoscenza e consapevolezza ed impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e riconoscere che eventuali violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento. In particolare, l'art. 15 del Codice Etico di ARTE Savona prevede il divieto di erogazione di regali, compensi ed altre utilità a favore dei dipendenti dell'Azienda, e tali azioni configurano violazione ai doveri d'ufficio e possono essere sanzionate ai fini del suddetto Codice;
- avere conoscenza e impegnarsi al rispetto "Protocollo d'intesa sulla tutela dei lavoratori in termini di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di garanzia del livello occupazionale, nonché la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 04.05.2022 tra Regione Liguria e CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria;
- non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- avere piena conoscenza che ARTE Savona ha adottato, ai sensi della vigente normativa, un programma informatico per la gestione delle segnalazioni di violazioni (Whistleblowing), fornito da Ditta specializzata idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (<https://whistleblowingartesv.azurewebsites.net>) ed approvato il relativo Regolamento aziendale, adeguati e conformi al D. Lgs. n. 23/2024. Il Regolamento è pubblicato sul sito di ARTE Savona al

seguente indirizzo <https://www.artesv.it/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing/>, oltre che in Amministrazione trasparente, nella sezione Altri contenuti /Segnalazioni Illeciti Whistleblowing. Dal sito di Arte Savona, all'indirizzo sopra indicato, è possibile anche inoltrare segnalazioni di violazioni.

- *nel caso di appalti di lavori*: avere piena conoscenza dell'Intesa per la Sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona” sottoscritta in data 6.06.2018 - disponibile sul sito www.artesv.it

12.2 Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Si dovrà precisare che verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto.

Art. 13.

Clausola di chiusura

13.1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.
Eventuali modifiche, integrazioni e/o abrogazioni della normativa di riferimento si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di ARTE Savona.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(arch. Alessandro Revello)